

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste**Comunicato regionale 12 settembre 2025 - n. 101****Domanda di modifica presentata dal Consorzio Valtenesi
relativa al disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata S. Martino della Battaglia**

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 6 dicembre 2021, comunico che il Presidente del Consorzio Valtenesi, con nota protocollo n. M1.2025.0075779 del 13 maggio 2025, ha presentato a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste - U.O. Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazioni e fitosanitario, la proposta di modifica del disciplinare del vino S. Martino della Battaglia DOC.

Si riporta in allegato il documento sinottico relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino San Martino della Battaglia DOC.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di modifica presso la sopracitata Direzione Generale, a cui possono essere trasmesse eventuali osservazioni nel medesimo termine.

Il dirigente
Andrea Azzoni

C)

DOCUMENTO SINOTTICO DOC “San Martino della Battaglia”

Testo vigente	Proposta di modifica	Motivi
<p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA San Martino della Battaglia</p> <p>Approvato con DPR 26.03.1970 G.U. 131 - 27.05.1970 Modificato con DPR 17.04.1990 G.U. 245 - 19.10.1990 Modificato con DM 22.06.1998 G.U. 160 - 11.07.1998 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</p>	<p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA San Martino della Battaglia</p>	
<p>Articolo 8 Confezioni e chiusure Il vino a denominazione di origine controllata “San Martino della Battaglia” può essere immesso al consumo in contenitori di qualsiasi capacità. Qualora venga confezionato in recipienti da 0,375 a 3 litri, può essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro con tappo di sughero. Le bottiglie con capacità inferiore a 0,375 per specifiche esigenze commerciali possono avere la chiusura a vite. Il vino a denominazione di origine controllata “San Martino della Battaglia” liquoroso deve obbligatoriamente essere immesso al consumo in recipienti di vetro di capacità inferiore o uguale a litri 1,0 e con tappo di sughero.</p>	<p>Articolo 8 Confezioni e chiusure Il vino a denominazione di origine controllata “San Martino della Battaglia” può essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità da 0,375 a 3 litri. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalla normativa vigente.</p> <p>Il vino a denominazione di origine controllata “San Martino della Battaglia” liquoroso deve obbligatoriamente essere immesso al consumo in recipienti di vetro di capacità inferiore o uguale a litri 1,0.</p>	<p>Modifica: Si propone l'utilizzo della sola bottiglia in vetro mantenendo le vigenti capacità in combinazione però con la possibilità di uso di tutte le chiusure anche diverse dal tradizionale tappo in sughero: Motivi: -la produzione in media di circa 60.000 bottiglie all'anno (tendenziale in crescita) è di pregio ed esclusivamente in bottiglia; -l'utilizzo del tappo a vite tipo “Stelvin” è un'esigenza tecnica e commerciale, non più procastinabile.</p>